

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"SOCIETA' SPORTIVA CAMPIGNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Il giorno 10/07/2022, alle ore 16,00=, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) proposta di modifiche allo statuto;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Maretti Pietro, che chiama a fungere da segretario la sig.ra FABBRIC FLORELLA che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 19 soci in proprio e n. 0 soci tramite delega, per un totale di n. 0 presenza valide per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che si rende necessario adeguare lo statuto alle norme previste dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore in particolare per acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale, che è più coerente con le finalità e le attività svolte dal sodalizio. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine

dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 17,00=, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Elonetto

Il Segretario

F. G. G. G.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 20/07/2022 al N. 1065
Serie 3 per 200,00

L'operatore
Filippo D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campana



"CAMPIGNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS), e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione **"CAMPIGNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o, in breve, **"CAMPIGNO APS"**.

ART.2-SEDE E DURATA

2.1-L'associazione ha sede legale nel Comune di Marradi (FI); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2-L'associazione ha durata a tempo illimitato.

ART.3-FINALITA' E ATTIVITA'

3.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a) la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, sportiva della comunità, tramite forme di volontariato civile e attivando relazioni solidali tra le generazioni;
- b) la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e folcloristico locale;
- c) la promozione di stili di vita sani ed equilibrati per tutte le fasce di età.

3.2-Per raggiungere le sue finalità l'associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

a) attività ricreative, di intrattenimento, di spettacolo, feste e sagre paesane come momenti di aggregazione e valorizzazione della comunità locale, inclusa la gestione di un circolo per i soci con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;

b) attività culturali di ogni tipo, anche tramite conferenze, seminari, mostre, convegni, incontri, dibattiti; c) attività di turismo sociale e culturale;

d) corsi e lezioni su tutti i temi di interesse sociale;

e) attività di beneficenza e di solidarietà, direttamente o tramite altri organismi senza scopo di lucro, sia in Italia che all'estero.

f) attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, anche presso le scuole e il pubblico in generale;

g) ogni attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e del volontariato;

h) attività e servizi per la tutela e la valorizzazione di aree verdi e parchi e di siti di interesse storico e culturale.

3.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in tutto o in parte in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

3.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. 107/2021; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3.6-Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) affiliarsi ad una o più reti associative;
- d) erogare premi e borse di studio;
- e) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

ART.4-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2-L'associazione riconosce la qualifica di associato a tutti coloro che intendano partecipare alla vita associativa, ne accettino lo Statuto

recando con continuità il loro contributo umano, materiale ed economico; possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro.

4.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri e registri sociali.

4.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3, CTS tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

4.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

4.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.5-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1-I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2-I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.3-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART. 6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto associativo.

6.3-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

6.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata al socio con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica.

6.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.6-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

6.7-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.7-ORGANI SOCIALI

7.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

7.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS.

ART.8-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno,

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione;
- i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.9-L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altra sede più idonea

purchè facilmente raggiungibile dalla generalità dei soci, con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o numero telefonico risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 giorni quando richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del relativo ordine del giorno.

9.2-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.4-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di

almeno un quarto dei soci; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.7-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.8-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.9-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.10-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.11-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

- siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze ove siano presenti più soci.

ART.10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria in numero pari non inferiore a due e non superiore a sei, oltre al Presidente, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Vice-Presidente e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica o di posta telefonica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.5-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.6-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

10.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.11-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea; ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

11.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sulla nomina e revoca degli incarichi di segretario, tesoriere e altri ai propri membri;
- b) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- c) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

- d) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- e) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- f) sul conferimento di procure ai suoi membri o a terzi;
- g) sull'assunzione e inquadramento del personale;
- h) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- i) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- l) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

ART.12-IL PRESIDENTE

12.1-Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri soci o tra i soci degli enti aderenti, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

12.2-Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3-In caso di cessazione dalla carica del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.13-IL VICE PRESIDENTE

13.1-Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.14-IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

14.1-Il consigliere con delega di segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessario od opportune per il funzionamento dell'associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

14.2-Il consigliere con delega di tesoriere, se nominato, cura la gestione finanziaria dell'associazione, tiene la contabilità e predispone la bozza del bilancio consuntivo.

14.3-Le deleghe di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART.15-ORGANO DI CONTROLLO

15.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri

supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

15.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

15.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

15.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

15.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART.16-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

16.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti

previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, eredità, donazioni e legati, rendite patrimoniali e finanziarie, erogazioni liberali da associati e da terzi, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

16.4-Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del CTS.

ART.17-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

17.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

17.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4-L'associazione include nel proprio bilancio di esercizio anche i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio.

17.5-Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6-Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

17.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.18-LIBRI SOCIALI

18.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

18.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

18.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a temperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti. Il socio che intende esaminare i libri contabili e sociali deve inviare apposita richiesta al Presidente con un preavviso di 10 giorni; il Presidente rende disponibili i libri presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. L'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.19-VOLONTARI E LAVORATORI

19.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

19.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

19.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

19.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura con i criteri e nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.

19.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART.20-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Nel caso l'associazione non abbia la personalità giuridica e vi sia totale assenza di elementi patrimoniali sia attivi che passivi, l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART.21-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1-Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico.

21.2-L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell'associazione.

21.3-La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, che dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

21.4-L'arbitro deciderà in via equitativa e resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

21.5-L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ART.22-NORME TRANSITORIE E FINALI

22.1-La denominazione sociale può comprendere la dicitura "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS" solo in seguito ed in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

22.2-Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine naturale del loro mandato.

22.3-Dalla data della sua approvazione il presente statuto sostituisce lo Statuto precedente.

22.4- Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.